

CIRCOLARE 06/2021

DECRETO SOSTEGNI – BIS – I PUNTI PIÙ IMPORTANTI

Il 23 luglio 2021 è stato convertito in legge il cosiddetto decreto "Sostegni-bis" (D.L. 25 maggio 2021, n.73). Questa circolare delinea brevemente i suoi punti più importanti:

INFORMAZIONI GENERALI:

<p>Soggetti ISA, rinvio al 15 settembre per saldo 2020 e acconto 2021</p>	<p>Con la conversione del DL 73/2021 (Decreto Sostegni – bis) è stato prorogato al 15 settembre 2021 il termine per il versamento del saldo 2020 e primo acconto 2021 delle imposte per i soggetti titolari di partita IVA e per i cosiddetti "collegati" (soci di società di persone, collaboratori familiari, forfettari e minimi).</p>
<p>Cartelle rinvio pagamento a settembre, Ripresa graduale delle sanatorie, Stralcio dei ruoli non superiori a 5.000€</p>	<p>Sono sospesi fino a settembre i pagamenti delle cartelle dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (di conseguenza anche le 18 rate in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 sono sospese), così come sono bloccate le operazioni di recupero coattivo di quanto dovuto (anche il pignoramento di parte dello stipendio). Per quanto riguarda la ripresa dei versamenti a settembre è stato precisato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione come sia possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - versare quanto dovuto in un’unica soluzione a settembre; - versare nove rate entro settembre e proseguire con il piano di rientro a partire dal mese di ottobre. <p>È stato riscritto anche il calendario dei pagamenti previsti dalla rottamazione-ter e dal saldo e stralcio che riprenderanno gradualmente dal 2 agosto prossimo. Ferma restando la scadenza per le rate 2021 fissata al 30 novembre 2021, data entro la quale andrà versata anche la quota ordinaria di novembre 2021 della rottamazione – ter.</p> <p>Per le rate 2020 i nuovi termini saranno:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2 agosto 2021 rate di febbraio e marzo 2020; 2. 31 agosto 2021 rata di maggio 2020; 3. 30 settembre 2021 rata di luglio 2020; 4. 2 novembre 2021 rata di rata di novembre 2020. <p>È ancora da definire come andrà ad incastrarsi nei termini trattati sopra lo stralcio dei ruoli sotto i 5.000€ previsto anche per quei ruoli confluiti nelle definizioni agevolate (alle rate andranno dedotti tali importi).</p>

<p>Credito d'imposta sulle commissioni dei pagamenti al 100%, Credito d'imposta per acquisto o noleggio POS</p>	<p>È previsto il rimborso integrale sotto forma di credito d'imposta compensabile mediante Mod. F24 delle commissioni addebitate sui pagamenti elettronici nel periodo che va dal 01.07.2021 al 30.06.2022. L'agevolazione in oggetto è particolarmente interessante anche considerato il fatto che dal 01.01.2022 l'utilizzo dei contanti sarà ridotto dagli attuali 1.999,99€ a 999,99€.</p> <p>Sono interessati dalla presente disposizione tutti gli esercenti che effettuano <u>cessioni di beni o prestazioni di servizi a consumatori finali</u>.</p> <p>Gli intermediari finanziari (banche) metteranno a disposizione entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento la somma delle commissioni addebitate a fronte di pagamenti tracciabili da parte di consumatori finali.</p> <p><u>Considerato quanto sopra esposto preghiamo i nostri gentili clienti di inoltrarci puntualmente il credito d'imposta di volta in volta comunicato in modo da poterlo recuperare mediante compensazione.</u></p> <p>Ricordiamo da ultimo come sia stato introdotto un credito d'imposta anche per il noleggio o l'acquisto di POS per il quale è stato previsto un limite massimo di spesa per ciascun beneficiario di 160€ parametrati all'ammontare dei ricavi del periodo precedente (si va dal 70% per un ammontare non superiore a 200 mila euro al 10% per un ammontare tra 1 e 5 milioni).</p>
--	---

PAGHE

<p>Lavoro a contatto con minori, necessario casellario giudiziale</p>	<p>Cogliamo l'occasione per ricordare l'obbligo in capo al datore di lavoro di <u>richiedere il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti</u> per i dipendenti la cui attività lavorativa viene svolta a contatto con minori (es. animatori negli hotel). In caso di mancato adempimento sono previste <u>sanzioni che vanno da 10.000€ a 15.000€.</u></p>
<p>Assegno temporaneo per figli minori</p>	<p><u>In attesa dell'assegno unico universale è stato introdotto dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 un assegno temporaneo per i figli minori corrisposto mensilmente alle famiglie che non hanno diritto agli attuali assegni per il nucleo familiare.</u></p> <p>I soggetti beneficiari degli assegni sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i lavoratori dipendenti (anche agricoli); - i lavoratori domestici; - gli iscritti alla Gestione Separata INPS; - i dipendenti di imprese che abbiano cessato l'attività o si trovino coinvolte in procedure concorsuali; - i dipendenti in distacco sindacale; - coloro a cui vengono corrisposte indennità di disoccupazione in cassa integrazione. <p>La domanda di assegno temporaneo per figli minori può essere</p>

	<p>presentata entro il 31.12.2021 e in caso di accoglimento, l'assegno verrà erogato dal mese di presentazione della domanda stessa e verrà accreditato secondo le modalità indicate nella domanda.</p> <p><u>Per le domande presentate entro il 30.9.2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.</u></p> <p>Successivamente al 30.9.2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.</p>
--	---

Restiamo a Sua disposizione per eventuali domande o ulteriori informazioni.

Distinti saluti
- Dott. Corrado Picchetti -

